

dai *media* si apprende che alcuni esponenti politici avrebbero parlato di « attentato al Mezzogiorno », definendo quella su cui il Parlamento ha votato la fiducia una « norma al veleno che danneggia il Sud »;

in data 6 agosto 2002 è stata emanata dall'Agenzia delle entrate la circolare n. 66/E, con la quale si limita il credito di imposta alle sole regioni meridionali, cioè alle « aree ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87 del Trattato, paragrafo 3, lettera *a*), e nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise, ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c*), dello stesso Trattato »;

in tal modo si assiste ad un fenomeno gravissimo, ovvero al fatto che una legge approvata dal Parlamento viene modificata in via preventiva da una circolare del

ministero dell'economia e delle finanze, in attesa di una presunta pronuncia di Bruxelles;

dagli organi di stampa si apprende che « una norma della prossima finanziaria stabilirà che dal cumulo tra i benefici della legge Tremonti-*bis* e il credito di imposta saranno escluse le regioni del Nord perché si tratta di benefici destinati al Sud » —:

quali misure il Governo intenda adottare per non discriminare le poche aree del Centro-Nord ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, comma 3, lettera *a*), del Trattato di Roma, nel rispetto dei dettami costituzionali e della volontà liberamente e legittimamente espressa dal Parlamento.

(3-01363)

(24 settembre 2002)

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 1578 — SENATORE CIRAMI:
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 45, 46, 47, 48 E 49 DEL
CODICE DI PROCEDURA PENALE (APPROVATO DAL
SENATO) (3102) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE
NN. 3024, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114,
3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3147**

(A.C. 3102 — Sezione 1)

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI
PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premesso che:

nella formulazione all'esame dell'Aula il testo dell'articolo 1, comma 3 del progetto di legge 3102 ed abbinata prevede che la semplice presentazione dell'istanza di rimessione, comunque motivata, ed anche se del tutto infondata, ha l'effetto automatico di sospendere il processo prima delle conclusioni e della discussione ed impedisce comunque che possano essere pronunciati tanto il decreto che dispone il giudizio, quanto la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta;

il testo originario dell'articolo 47 del codice di procedura penale conteneva nel primo comma un'analogha previsione;

con la sentenza n. 373 del 1996 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47, I comma del codice di procedura penale proprio nella parte in cui faceva divieto al giudice di pronunciare sentenza sino a che

non fosse intervenuta l'ordinanza che dichiarava inammissibile o rigettava l'istanza;

la motivazione della sentenza denunciava il mancato equilibrio tra il principio di economia processuale e quello della terzietà del giudice, e segnalava il pericolo della paralisi processuale conseguente ad una sistematica riproposizione di istanze di rimessione;

con la proposta di legge in discussione si intende riproporre una norma viziata da una illegittimità immediata ed assoluta, illegittimità riconosciuta da una sentenza della Corte costituzionale che ha cassato e non interpretato la norma che ora si vuole introdurre;

la necessità di comporre un sostanziale equilibrio tra il principio dell'economia processuale e quello della terzietà ed imparzialità del giudice risulta rafforzata dal nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione, sul cosiddetto « giusto processo », che nel ribadire efficacemente il diritto di ciascuna parte ad un giudice terzo ed imparziale, si preoccupa di introdurre espressamente per la prima volta il principio della ragionevole durata del processo;

tale equilibrio non è rispettato dall'attuale testo della proposta che non solo reintroduce una norma dichiarata incostituzionale ma non fissa alcun principio per

distinguere le istanze di rimessione apparentemente non infondate da quelle manifestamente dilatorie;

l'attuale testo della proposta non prevede alcuna procedura per prevenire la sistematica riproposizione di istanze di rimessione che risultino manifestamente infondate e puramente dilatorie;

la maggioranza ha respinto emendamenti che proponevano di risolvere questi problemi;

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 3102 e abbinate.

n. 1. Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio, Detomas, Leoni, Bressa, Bonito, Fanfani, Finocchiaro, Cento, Buemi.

La Camera,

premesso che:

in materia di determinazione del giudice designato a trattare il singolo processo la Costituzione fissa all'articolo 25 due requisiti:

a) che si tratti di un giudice « naturale » e cioè individuabile in base a criteri certi e non arbitrari;

b) che il giudice sia « precostituito per legge » e cioè costituito prima che inizi il procedimento;

il progetto di legge 3102 ed abbinate sostituisce il pregiudizio per la « libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo », formula contenuta nel testo dell'articolo 45 con l'altra « legittimo sospetto », propria del codice del 1931, più volte contestata dalla giurisprudenza e dalla dottrina proprio per la sua genericità ed equivocità e proprio per queste ragioni non più riportata nel codice di procedura penale del 1989;

il progetto di legge 3102 ed abbinate inoltre prevede l'applicabilità delle disposizioni ivi contenute anche ai processi in corso;

pertanto il testo del progetto di legge autorizza, per i processi in corso, l'individuazione del giudice idoneo a trattare il processo sulla base di presupposti incerti e determinati dopo l'inizio del processo;

pertanto sulla base di queste disposizioni sono violati entrambi i principi fissati dall'articolo 25 della Costituzione;

la Commissione ha respinto tutti gli emendamenti diretti ad ovviare a questa violazione;

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 3102 e abbinate.

n. 2. Boato, Violante, Castagnetti, Giordano, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio, Bressa, Detomas, Leoni, Bonito, Fanfani, Finocchiaro, Cento, Buemi.

La Camera,

premesso che:

le disposizioni del progetto di legge 3102 ed abbinate cancellano le attuali norme in materia di utilizzazione degli atti in caso di rimessione del procedimento;

pertanto l'utilizzazione degli atti innanzi al nuovo giudice sarebbe rimessa al consenso delle parti;

presumibilmente le parti non concorderanno e quindi la grande maggioranza degli atti dovranno essere ripetuti con dispendio enorme di tempo e di risorse economiche;

il provvedimento all'esame della Camera non prevede una norma di copertura;

la Costituzione prevede all'articolo 111 il principio della « ragionevole durata

del processo » e all'articolo 81 l'obbligo di copertura finanziaria per le leggi che comportano nuove spese;

entrambe le disposizioni sono violate dal progetto di legge in esame alla Camera;

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 3102 e abbinate.

n. 3. Russo Spina, Castagnetti, Violante, Boato, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio, Detomas, Leoni, Bressa, Bonito, Fanfani, Finocchiaro, Cento, Buemi.

(A.C. 3102 – Sezione 2)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE PER MOTIVI DI MERITO

La Camera,

rilevato che:

la proposta di legge relativa alla modifica della disciplina relativa alla remissione dei processi (articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale) incide pesantemente su istituti e regole processuali importanti e largamente consolidati nella tradizione giuridica;

in particolare il testo in parola introduce una deroga al principio di irretrattività delle norme processuali relative alla individuazione del giudice competente ed innova la disciplina relativa alla conservazione degli atti;

la proposta, ancora, contiene statuizioni importanti in ordine alla possibilità di sospendere *de jure* il processo anche nella fase immediatamente precedente la sentenza;

è imminente, da parte del ministero della Giustizia, l'insediamento di una Commissione per la redazione di un nuovo codice di rito, rispetto al quale la disci-

plina proposta ed all'esame della Camera, rischia di introdurre principi con il primo ampiamente confliggenti;

il lavoro delle Commissioni referenti, inoltre, non ha per nulla approfondito – tramite opportune audizioni – l'aspetto dell'impatto normativo della emananda disciplina, soprattutto con il riferimento al principio della ragionevole durata del processo ed alle ricadute sui processi di criminalità organizzata;

il testo approvato alla Camera ha espunto dall'articolo 45 del codice di procedura penale il riferimento alla gravità delle situazioni locali al fine di giustificare l'istanza di remissione, con ciò indebolendo la previsione normativa vigente e ponendosi in contrasto con la direttiva n. 17 della legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, nonostante l'asserita volontà dei proponenti di rendere attuale la delega stessa;

ancora in contrasto con una precisa direttiva della legge delega, nel testo in esame risulta espunto dall'articolo 48 del codice di procedura penale la facoltà per il giudice *ad quem* di dichiarare se ed in quale parte gli atti rimessi conservino efficacia, con ciò ingenerando incertezza interpretativa ed allungamento dei tempi processuali;

da ultimo si osserva che incongrua appare la disciplina della prescrizione con riferimento alla sospensione del processo in costanza del procedimento di remissione. Il decorso della prescrizione infatti è sospeso nel momento in cui si concretizza la causa di sospensione ex articolo 47 del codice di procedura penale così come proposto dalla Commissione. Orbene nulla è statuito in ordine al termine finale della sospensione stessa. Del tutto incerti sono, inoltre, gli effetti sospensivi relativi ai termini di custodia cautelare (articolo 47, comma 3 della proposta) giacché gli stessi sembrano destinati a protrarsi non poco, in ipotesi di accoglimento della istanza di remissione e giacché vi possono essere

imputati richiedenti la remissione ed imputati che non hanno avanzato istanza;

delibera

di non procedere all'esame del progetto di legge 3102 ed abbinate.

n. 1. Boato, Castagnetti, Montecchi, Russo Spena, Bonito.

(A.C. 3102 - Sezione 3)

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

premesso che,

la proposta di legge n. 3102 relativa alla rimessione dei processi intende, per espressa affermazione dei proponenti, colmare un presunto ruolo legislativo determinatosi per la omessa previsione da parte del legislatore delegato della ipotesi del « legittimo sospetto » quale causa giustificativa della rimessione;

la questione è stata prospettata quale questione di legittimità costituzionale e su di essa si pronuncerà nei prossimi giorni la Corte Costituzionale;

appare conforme ai principi di leale collaborazione tra gli organi costituzionali attendere il pronunciamento del giudice delle leggi;

la proposta normativa in esame attraverso la retroattività di norme processuali va a incidere su importanti processi penali in corso e questo appare altresì in violazione di quei principi di lealtà istituzionale tra i poteri dello Stato di cui sopra;

delibera

di sospendere l'esame della proposta di legge n. 3102 ed abbinate fino alla pronuncia della Corte Costituzionale sul ricorso di cui in premessa.

n. 1. Castagnetti, Violante, Boato, Giordano, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio, Detomas.